SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 novembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETO 18 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della soc. coop. «Barcaioli delle Grazie - Soc. Coop. a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13419)*

DECRETO 18 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della cooperativa «Coop. C.I.SS. Società Cooperativa», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13420)*

DECRETO 18 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della soc. coop. «Florence service Società Cooperativa», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13421)*

DECRETO 18 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della soc. coop. «Cooperativa Pistoiese Settore Carni Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Pistoia, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13422)*

DECRETO 18 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della soc. coop. «Abacoop Soc. Coop.», in Alba, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13423)*

DECRETO 18 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della soc. coop. «RI. MA.R. Società Cooperativa in liquidazione», in Settimo Torinese, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13424)*

DECRETO 18 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della soc. coop. «Green Service Società Cooperativa», in Vigevano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13425)*

DECRETO 18 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della soc. coop. «Maddalena - Società Cooperativa a r.l.», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13426)*

DECRETO 18 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della soc. coop. «Comal Società Cooperativa», in Venosa, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13427)*

DECRETO 18 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della soc. coop. «Cooperativa Edificatrice Comunale di Forlì - Società Cooperativa», in Forlì, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13428)*

DECRETO 18 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della soc. coop. «Il Ponte Società Cooperativa Sociale in liquidazione», in Bastia Umbra, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13429)*

DECRETO 18 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della soc. coop. «Unioncoop Società Cooperativa», in Massa, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13430)*

DECRETO 24 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della società «Punto Cromatico Società Cooperativa Sociale», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13431)*

DECRETO 24 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della società «Motopesca - Consorzio della Pesca - Società Cooperativa», in Termoli, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13432)*

DECRETO 24 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della società «Cooperativa Monterosso - Società Cooperativa», in Monterosso al Mare, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13433)*

DECRETO 24 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della società «Società Cooperativa Sociale Progetto Integrazione», in Pisa, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13434)*

DECRETO 24 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della società «Albatros Cooperativa Sociale», in Scandicci, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13435)*

DECRETO 24 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della società «In/Contro Produzione e Lavoro Società Cooperativa Sociale», in Torino, e nomina del commissario liquidatore . *(09A13436)*

DECRETO 24 settembre 2009

Liquidazione coatta-amministrativa della società «European Service Società Cooperativa», in Torino, e nomina del commissario liquidatore. *(09A13437)*
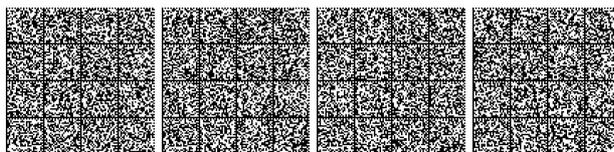
DECRETO 24 settembre 2009

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cadema - Società Cooperativa», in Napoli. *(09A13438)*

DECRETO 24 settembre 2009

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Logistic Soc. Coop. a r.l.», in Reggio Calabria. *(09A13439)*

DECRETO 24 settembre 2009

Sostituzione del commissario liquidatore della società «L'Agrumeto Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Corigliano Calabro. *(09A13440)*

DECRETO 24 settembre 2009

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Società Cooperativa Agricola Ammasso e Distribuzione Latte a r.l.», in Catanzaro. *(09A13441)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 14

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2009 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici. *(09A12961)*
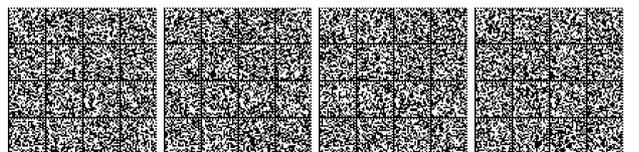
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2009.

Istituzione del registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento CE n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 31 luglio 2006, relativo ad un Gruppo europeo di cooperazione territoriale - G.E.C.T.;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 46 e 47, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione del registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale - G.E.C.T. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, e recano disposizioni per i relativi procedimenti;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 9, comma 2, che disciplinando, tra l'altro, l'ipotesi in cui la legge od altra fonte normativa assegni compiti determinati a specifici uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede che tale assegnazione si intende riferita alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto di dover individuare la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri di riferimento per le attività previste dal suindicato regolamento CE n 1082/2006 e dagli articoli 46 e 47 della suindicata legge n. 88/2009;

Sentito il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale - G.E.C.T.

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge 7 luglio 2009, n. 88, il registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale - G.E.C.T.

2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede ai conseguenti adempimenti.

3. Le attività istruttorie relative alla costituzione ed alla partecipazione ad un Gruppo europeo di cooperazione territoriale - G.E.C.T., previste dal regolamento CE n. 1082/2006 e dagli articoli 46 e 47 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono altresì attribuite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2.

4. Limitatamente all'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, il Dipartimento per gli affari regionali opera, comunque, nell'ambito del segretariato generale, anche nel caso in cui l'esercizio delle funzioni in materia di rapporti con le regioni, di cui agli articoli 2, comma 2, lettera *d)* e 4 del decreto legislativo n. 303/1999, sia delegato dal Presidente dei Consiglio dei Ministri ad un Ministro o Sottosegretario di Stato.

Art. 2.

Oneri

1. Il presente decreto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 284

09A13861

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2009.

Istituzione del Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale previsto dalla legge 8 luglio 2009, n. 92, recante disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 2009, n. 92, recante «Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni», ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Comitato nazio-

nale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale, posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché la nomina, sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del presidente dello stesso Comitato;

Considerato che il suindicato art. 4, comma 1, della legge n. 92 del 2009 detta, inoltre, disposizioni concernenti la composizione del suddetto Comitato, del quale fanno parte, oltre al Presidente, un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il sindaco del comune di Cava de' Tirreni o un suo delegato, un rappresentante della provincia di Salerno, un rappresentante della regione Campania, due esperti nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali tra ricercatori o docenti universitari, ed un componente, con funzioni di coordinamento religioso, designato dall'Abate dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni;

Viste le designazioni riguardanti la nomina dei componenti del Comitato, effettuate dai soggetti di cui al suddetto art. 4, comma 1, della legge n. 92 del 2009;

Visto altresì il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 23 settembre 2009, con il quale sono stati nominati due esperti componenti del Comitato nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Comitato nazionale per la realizzazione del progetto e per la gestione del Fondo speciale, di seguito denominato Comitato, previsto dalla legge 8 luglio 2009, n. 92, recante disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni.

2. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo dovuti, e alle spese di funzionamento dello stesso si provvede nell'ambito delle disponibilità ordinarie di bilancio della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero per i beni e le attività culturali, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 92 del 2009.

3. Il Comitato è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali che la esercita attraverso la Direzione generale cui al comma 2. La stessa Direzione generale assicura il supporto amministrativo al Comitato.

4. Il Comitato approva un proprio regolamento di funzionamento e di organizzazione dei lavori.

Art. 2.

Nomina del presidente del Comitato

1. L'On. Gennaro Malgieri è nominato presidente del Comitato.

Art. 3.

Composizione del Comitato

1. Fanno altresì parte del Comitato:

a) dott.ssa Marina, Giannetto, rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) avv. Amilcare Troiano, rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) cons. Carlo Modica de Mohac, rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) dott. Luigi Gravagnuolo, sindaco del comune di Cava de' Tirreni;

e) on. Edmondo Cirielli, rappresentante della provincia di Salerno;

f) dott.ssa Vera Valitutto, rappresentante della regione Campania;

g) prof. Franco Cardini e prof. Marco Galdi esperti nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 23 settembre 2009;

h) Dom Benedetto Maria Salvatore Chianette, Abate dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, componente con funzioni di coordinamento religioso.

Art. 4.

Durata

1. Il Comitato dura in carica fino al 31 dicembre 2012. Prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attività svolta al Ministero per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A13942
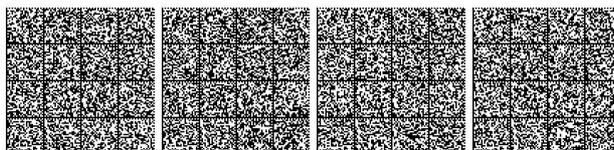
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Chaname Giovana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Chaname Giovana, nata a Lima (Perù) il 27 ottobre 1959, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale peruviano di «Trabajador Social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Trabajo Social», conseguito presso l'«Universidade de Martin de Porres» in data 11 luglio 1991;

Considerato inoltre che è iscritta al «Colegio de Trabajadores Social del Perù» come attestato in data 16 maggio 2007;

Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 luglio 2009 in cui si esprime parere favorevole;

Vista il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Decreta:

Alla sig.ra Chaname Giovana, nata a Lima (Perù) il 27 ottobre 1959, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 29 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A13524

DECRETO 29 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Lozano Bazan Martin Armando, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 14 ottobre 2009, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dal sig. Lozano Bazan Martin Armando in Perù, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato;

Vista la nuova richiesta di correzione di alcune inesattezze nel detto decreto, inviata dal sig. Lozano Bazan Marin Armando;

Ritenuto che il decreto datato 14 ottobre 2009 sia sostituito integralmente dal seguente decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Lozano Bazan Martin Armando, nato a Lima (Perù) il 13 marzo 1964, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bachiller en Derecho» presso l'«Universidad de San Martin de Porres» nel dicembre 1992;

Considerato che il richiedente risulta aver conseguito il titolo professionale di «Abogado» nell'agosto 1993 presso la stessa università e di essere iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Lima» dall'ottobre 1993;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi del 10 luglio 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Rilevato che sussistono molte differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla Questura di Sassari in data 10 marzo 2008 valido fino al 6 aprile 2013;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Lozano Bazan Martin Armando, nato a Lima (Perù) il 13 marzo 1964, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.

Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A13528

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2009.

Modifica del PDG 9 novembre 2007 d'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo dell'ente privato «Fondazione dei dottori commercialisti di Milano», denominato «Camera arbitrale e di conciliazione dei dottori commercialisti».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 9 novembre 2007 con il quale l'organismo non autonomo costituito dell'ente privato fondazione dei dottori commercialisti di Milano con sede legale in Milano, corso Europa n. 11, codice fiscale e partita I.V.A. n. 11073530153, denominato «Camera arbitrale e di conciliazione dei dottori commercialisti» è stato iscritto al n. 18 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Viste le note in data 2 luglio 2008, prot. 564.E, 6/8/2008 prot. 678.E, 25 febbraio 2009 e 16 aprile 2009, prot. DAG 23/4/2009.0057602.E, 13 maggio 2009, prot. DAG 6/07/2009.0089038.E con le quali è stato comunicato, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 222/2004, che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2005 è cambiata la compagine del consiglio di amministrazione e ne sono stati comunicati i nuovi componenti:

presidente Martino Luigi Francesco, nato a Napoli il 16 giugno 1949;

vice presidente Bernoni Giuseppe, nato a Milano il 10 agosto 1936;

segretario Pollice Ugo Marco, nato a Milano il 15 novembre 1958;

tesoriere Pirotta Michele, nato a Milano l'11 maggio 1964;

consiglieri: Alfieri Vittoria nata a Desio (Milano) il 27 novembre 1967, De Vecchi Lino nato a Milano il 21 novembre 1937, Guarnerio Giampiero nato a San Remo il 18 luglio 1963, Guigard Johannes nato a Johannesburg (Sudafrica) il 28 ottobre 1950, Marcarini Michaela Rita nata a Londra (Gran Bretagna) il 19 dicembre 1959, Napodano Giovanni Bosco nato a Napoli il 28 ottobre 1938, Ortolani Antonio Giorgio nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946, Savorana Alessandro nato a Udine il 6 gennaio 1956, Solidoro Alessandro nato a Torino il 15 luglio 1961, Stoppani Gianbattista Antonio Alberto nato a Dizzasco (Como) il 20 luglio 1945, Zafarana Cesare Augusto nato a Messina il 24 settembre 1940;

Dispone

la modifica del PDG 9 novembre 2007 con il quale l'organismo non autonomo costituito dell'ente privato «Fondazione dei dottori commercialisti di Milano» con sede legale in Milano, corso Europa n. 11, codice fiscale e partita I.V.A. n. 11073530153, denominato «Camera Arbitrale e di Conciliazione dei Dottori Commercialisti» è stato iscritto nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, limitatamente alla parte relativa alla compagine del consiglio di amministrazione che allo stato è composto dai seguenti componenti:

presidente Martino Luigi Francesco nato a Napoli il 16 giugno 1949, vice presidente Bernoni Giuseppe nato a Milano il 10 agosto 1936, segretario Pollice Ugo Marco nato a Milano il 15 novembre 1958, tesoriere Pirotta Michele nato a Milano l'11 maggio 1964;

consiglieri: Alfieri Vittoria nata a Desio (Milano) il 27 novembre 1967, De Vecchi Lino nato a Milano il 21 novembre 1937, Guarnerio Giampiero nato a San Remo il 18 luglio 1963, Guigard Johannes nato a Johannesburg (Sudafrica) il 28 ottobre 1950, Marcarini Michaela Rita nata a Londra (Gran Bretagna) il 19 dicembre 1959, Napodano Giovanni Bosco nato a Napoli il 28 ottobre 1938, Ortolani Antonio Giorgio nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946, Savorana Alessandro nato a Udine il 6 gennaio 1956, Solidoro Alessandro nato a Torino il 15 luglio 1961, Stoppani Gianbattista Antonio Alberto nato a Dizzasco (Como) il 20 luglio 1945, Zafarana Cesare Augusto nato a Messina il 24 settembre 1940.

Resta ferma l'iscrizione al n. 18 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.
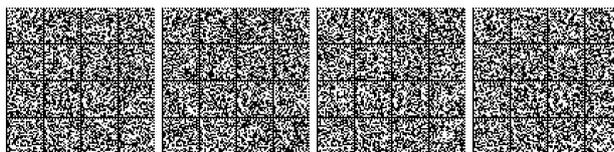
L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 31 luglio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13529

PROVVEDIMENTO 9 settembre 2009.

Modifica dei PPDG 26 settembre 2007 e 26 maggio 2008 d'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio IAA di Lucca, denominato «Sportello di conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 26 settembre 2007, modificato con PDG 26 maggio 2008 d'iscrizione al n. 15 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Lucca, con sede legale in Lucca, Corte Campana n. 10, codice fiscale n. 80004310464 e P. I.V.A. n. 00427080460, denominato «Sportello di conciliazione».

Vista l'istanza in data 8 maggio 2009, prot. DAG 10/7/2009.0091216.E, con la quale il dott. Claudio Guerrieri, nato a Lucca l'8 novembre 1941, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Lucca, con sede legale in Lucca, Corte Campana, n. 10 codice fiscale n. 80004310464 e P. I.V.A. n. 00427080460, ha chiesto l'inserimento di ulteriori tre nominativi nell'elenco dei conciliatori (due in via esclusiva e uno in via non esclusiva);

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

avv. Focosi Gabriele, nato a Pontedera (Pisa) il 6 maggio 1975;

avv. Lazzarini Anna, nata a Lucca il 7 marzo 1963;

avv. Lazzarini Guido, nato a Lucca il 25 agosto 1959;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 26 settembre 2007 e PDG 26 maggio 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Lucca, con sede legale in Lucca, Corte Campana, n. 10 codice fiscale n. 80004310464 e P. I.V.A. n. 00427080460, denominato «Sportello di Conciliazione».

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di ulteriori tre unità: avv. Focosi Gabriele, nato a Pontedera (Pisa) il 6 maggio 1975, avv. Lazzarini Anna, nata a Lucca il 7 marzo 1963, avv. Lazzarini Guido, nato a Lucca il 25 agosto 1959.

Resta ferma l'iscrizione al n. 15 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.
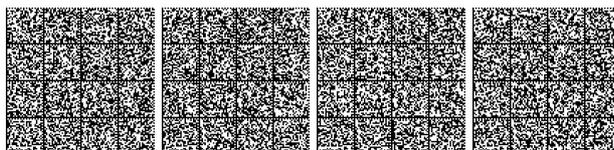
L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 9 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13530

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 ottobre 2009.

Rinuncia all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie dell'organismo Certi-Plant Sas, in Imola.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2002 ed in particolare l'art. 4, comma 2 e l'art. 6, comma 2, nonché l'art. 7;

Vista la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle attività produttive pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 2002;

Vista la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2004 di abilitazione alla società Certi-Plant Sas con sede in via 1° Maggio 86/C – 40026 Imola (Bologna);

Vista la comunicazione della società. Certi-Plant Sas in data 21 settembre 2009 protocollo MiSE n. 87079 del 5 ottobre 2009, relativa alla rinuncia dell'abilitazione;

Decreta:

Art. 1.

Su richiesta dell'organismo Certi-Plant Sas, con sede in via 1° Maggio 86/C - 40026 Imola (Bologna), è accettata la rinuncia all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001 ed il decreto ministeriale 25 ottobre 2004 cessa di avere efficacia.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A13794

DECRETO 29 ottobre 2009.

Attuazione della direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del consiglio dell'11 marzo 2009 che modifica la direttiva 80/181/CEE del consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle unità di misura;

Vista la legge 28 ottobre 1988, n. 473, recante attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva 80/181/CEE sulle unità di misura, ed in particolare l'art. 2 della medesima legge n. 473 del 1988, concernente la facoltà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di provvedere, con propri decreti, ad adeguare le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, di attuazione della direttiva 80/181/CEE, a direttive comunitarie in materia di unità di misura, come modificato dalla medesima legge;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 1990, recante attuazione della direttiva n. 89/617/CEE, che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2001, recante attuazione della direttiva 1999/103/CE che modifica la direttiva 80/181/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e concernente, in particolare, l'istituzione del Ministero dello sviluppo economico e l'attribuzione allo stesso delle competenze del soppresso Ministero delle attività produttive e, prima ancora, dal soppresso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata la necessità di attuare la direttiva 2009/3/CE, provvedendo con proprio decreto ad adeguare a tale direttiva le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Adeguamento alla direttiva 2009/3/CE delle disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, e successive modificazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle unità di misura, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come segue:

a) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. Le prescrizioni di cui all'art. 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura»;

b) all'art. 3, quarto comma, sono soppresse la parole « fino al 31 dicembre 2009.».

2. L'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come segue:

a) al capitolo I, punto 1.1, il paragrafo «Unità di temperatura termodinamica» è sostituito dal seguente: «Unità di temperatura termodinamica. Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua.

Questa definizione si riferisce all'acqua con la composizione isotopica definita dai seguenti rapporti della quantità di sostanza: 0,00015576 mole di ^{2}H per mole di ^{1}H, 0,0003799 mole di ^{17}O per mole di ^{16}O e 0,0020052 mole di ^{18}O per mole di ^{16}O.

(13 a CGPM, 1967, ris. 4 e 23 a CGPM, 2007, ris. 10)»;

b) al capitolo I, punto 1.1.1, il titolo è sostituito dal seguente: «Nome e simbolo speciali dell'unità derivata SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius»;

c) al capitolo I, punto 1.2, il titolo è sostituito dal seguente: «1.2. Unità derivate SI»;

d) al capitolo I, il punto 1.2.1 è soppresso;

e) al capitolo I, il punto 1.2.2 è sostituito dal seguente: «1.2.2. Regola generale per le unità derivate SI.

Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base con un fattore numerico pari a 1.»;

f) al capitolo I, il punto 1.2.3 è sostituito dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati:

a) l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 30 dicembre 1989 di attuazione della direttiva 89/617/CEE che modifica la direttiva 80/181/CEE sulle unità di misura;

b) l'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 29 gennaio 2001 di attuazione della direttiva 1999/103/CE che modifica la direttiva 80/181/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura;

Art. 3.

Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

1.2.3. Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali

Grandezza	Unità		Espressione	
	Nome	Simbolo	in altre unità SI	in unità SI di base
Angolo piano	radiante	rad		$m \cdot m^{-1}$
Angolo solido	steradiante	sr		$m^2 \cdot m^{-2}$
Frequenza	hertz	Hz		s^{-1}
Forza	newton	N		$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
Pressione, tensione	pascal	Pa	$N \cdot m^{-2}$	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Energia, lavoro, quantità di calore	joule	J	$N \cdot m$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
Potenza (¹), flusso energetico	watt	W	$J \cdot s^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
Quantità di elettricità, carica elettrica	coulomb	C		$s \cdot A$
Differenza di potenziale elettrico, forza elettromotrice	volt	V	$W \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
Resistenza elettrica	ohm	Ω	$V \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
Conduttanza	siemens	S	$A \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
Capacità elettrica	farad	F	$C \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
Flusso d'induzione magnetica	weber	Wb	$V \cdot s$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Induzione magnetica	tesla	T	$Wb \cdot m^{-2}$	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Induttanza	henry	H	$Wb \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Flusso luminoso	lumen	lm	$cd \cdot sr$	cd
Illuminamento	lux	lx	$lm \cdot m^{-2}$	$m^{-2} \cdot cd$
Attività (riferita a un radionuclide)	becquerel	Bq		s^{-1}
Dose assorbita, energia comunicata massica, kerma, indice di dose assorbita	gray	Gy	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$
Dose equivalente	sievert	Sv	$J \cdot kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$
Attività catalitica	katal	kat		$mol \cdot s^{-1}$

(¹) Nomi speciali dell'unità di potenza: il nome "voltampère", simbolo "VA", per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome "var", simbolo "var", per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome "var" non è incluso in risoluzioni della CGPM.

Alcune unità derivate dalle unità SI di base possono essere espresse impiegando le unità del capitolo I.

In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l'unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-1}$ o $N \cdot s \cdot m^{-2}$ o $Pa \cdot s$.»;

09A13580

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Helda Isabel Esteves Soares, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1,3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Helda Isabel Esteves Soares, cittadina portoghese, chiede il riconoscimento del titolo «Licenciatura em Enfermagem» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiera;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Portogallo con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Licenciatura em Enfermagem», rilasciato il 16 ottobre 2008 dalla «Universidade Fernando Pessoap, alla sig.ra Helda Isabel Esteves Soares, nata a Vila Nova de Gaia (Portogallo) il giorno 19 ottobre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera.

Art. 2.

La sig.ra Helda Isabel Esteves Soares è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13554

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ricardo Augusto De Sousa Loureiro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1,3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig. Ricardo Augusto De Sousa Loureiro, cittadino portoghese, chiede il riconoscimento del titolo «Licenciatura em Enfermagem» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Portogallo con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Licenciatura em Enfermagem», rilasciato il 7 agosto 2008 dalla «Universidade Fernando Pessoa», al sig. Ricardo Augusto De Sousa Loureiro, nato a Ermesinde-Valongo (Portogallo) il giorno 17 luglio 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Ricardo Augusto De Sousa Loureiro è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13555

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Filipa Celeste Barros Lourenço, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1,3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Filipa Celeste Barros Lourenço, cittadina portoghese, chiede il riconoscimento del titolo «Licenciatura em Enfermagem» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Portogallo con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Licenciatura em Enfermagem», rilasciato il 29 settembre 2008 dalla «Universidade Fernando Pessoa», alla sig.ra Filipa Celeste Barros Lourenço, nata a Vilela-Paredes (Portogallo) il giorno 15 agosto 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Filipa Celeste Barros Lourenço è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13556

DECRETO 24 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Karin Wust, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1,3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al
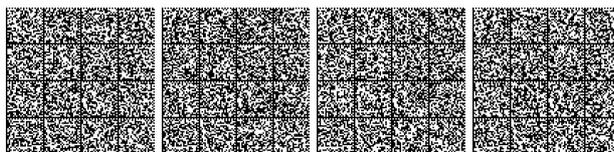
riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Karin Wust, cittadina tedesca, ha chiesto il riconoscimento del titolo Krankenschwester, conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Krankenschwester», conseguito presso la Berusfachschule für Krankenpflege am Kreiskrankenhaus Sulzbach-Rosenberg, con sede a Rogensburg (Germania), in data 5 marzo 1991 dalla Sig.ra Karin Wust, nata a Sulzbach-Rosenberg (Germania) il giorno 5 aprile 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

2. La Sig.ra Karin WUST è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: GIOVANNI LEONARDI

09A13557

DECRETO 5 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vanesa Quiros Puga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1,3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vanesa Quiros Puga, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomado en Enfermeria» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomado en Enfermeria», rilasciato nell'anno 2008 presso la «Universidad de Extremadura» con sede in Huelva (Spagna), alla sig.ra Vanesa Quiros Puga, nata a Vigo (Spagna) il giorno 14 gennaio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Vanesa Quiros Puga è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svol-

gimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13558

DECRETO 14 ottobre 2009.

Modifica del decreto 3 settembre 2009 di riconoscimento, alla sig.ra Marjolaine Khol, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il proprio decreto del 3 settembre 2009 con il quale il titolo di studio conseguito in Austria dalla sig.ra Marjolaine Khol, è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività sanitaria di infermiere;

Atteso che all'art. 2, del dispositivo del suddetto provvedimento è stato indicato, per mero errore materiale, quale nominativo dell'interessata «Elisabeth Adele Lichtenegger» anziché «Marjolaine Khol»;

Attesa, pertanto, la necessità di rettificare il provvedimento summenzionato, in conformità a quanto richiesto dall'interessata;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto in data 3 settembre 2009 con il quale si riconosce il titolo di «Diplomierte Gesundheits-und Krankenpfleger» conseguito in Austria dalla sig.ra Marjolaine Khol, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera, è modificato come segue: nell'art. 2, il nominativo «Elisabeth Adele Lichtenegger» è sostituito dal nominativo «Marjolaine Khol».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 3 settembre 2009.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13544

DECRETO 14 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Adrian Francisco, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vm, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale il sig. Adrian Francisco, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nell'anno 2006 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila», con sede a Bucarest (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel D.M. n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nell'anno 2006 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila», con sede a Bucarest (Romania) dal sig. Adrian Francisco, nato a Bucarest (Romania) il 28 ottobre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (D.M. n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
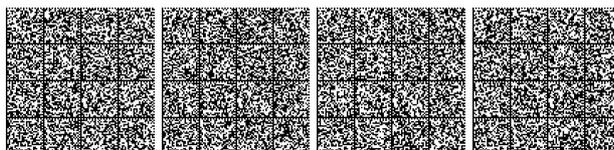
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13549

DECRETO 19 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Da Silva Barbosa Juliano, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Da Silva Barbosa Juliano ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bacharel em Enfermagem» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Acquisito il parere favorevole al riconoscimento del titolo espresso nella riunione del 23 luglio 2009 dalla Conferenza di servizi, prevista dall'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Bacharel em Enfermagem conseguito nell'anno 2004 presso l'Universidade de São Paulo - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto di San Paolo (Brasile) dal sig. Da Silva Barbosa Juliano, nato a Sertãozinho (Brasile) il giorno 18 maggio 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Da silva Barbosa Juliano è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13526

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marion Dalla Torre, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marion Dalla Torre, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomierter Gesundheits - und Krankenschwester», al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Infermiere»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplomierte Gesundheits - und Krankenschwester», rilasciato in Austria in data 7 maggio 2009, dalla «Ausbildungszendrum West für Gesundheitsberufe», avente sede in Innsbruk alla sig.ra Marion Dalla Torre, nata a Bressanone (Bolzano) il giorno 27 giugno 1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Marion Dalla Torre è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13545

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, al sig. Hugo Miguel Fernandes Rodrigues Ramos, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Hugo Miguel Fernandes Rodrigues Ramos, cittadino portoghese, chiede il riconoscimento del titolo «Licenciatura em Enfermagem» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Portogallo con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Licenciatura em Enfermagem», conseguito il 15 luglio 2008 presso l'«Instituto Superior de Saude do Alto Ave» avente sede in Povoa de Lanhoso (Portogallo), dal sig. Hugo Miguel Fernandes Rodrigues Ramos, nato a Bragança (Portogallo) il giorno 19 novembre 1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Hugo Miguel Fernandes Rodrigues Ramos è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermie-

re previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13546

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Maria Condori Paredes, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ana Maria Condori Paredes, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo Diplomada en Enfermeria, conseguito in Spagna, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Enfermeria», conseguito presso la «Universitat Autonoma de Barcelona» (Spagna) nell'anno 2008 dalla sig.ra Ana Maria Condori Paredes, nata a Lima (Perù) il giorno 9 aprile 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ana Maria Condori Paredes è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13547

DECRETO 23 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Aranzazu Cortajarena Altuna, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come

modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maria Aranzazu Cortajarena Altuna, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo «Diplomada en Enfermeria» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Enfermeria», conseguito dalla sig.ra Maria Aranzazu Cortajarena Altuna, nata a San Sebastian (Spagna) il giorno 21 luglio 1961, nell'anno 2008 presso la «Escuela Universitaria de Enfermeria no Estatal de San Sebastian», sede del rilascio Madrid (Spagna), è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Maria Aranzazu Cortajarena Altuna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13548

DECRETO 29 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tataru Daniela Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE;

Visto l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, in data 27 gennaio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tataru Daniela Florentina, nata a Babadag (Romania) il giorno 20 agosto 1967, cittadina rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Asistent Medical de Pediatrie», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Tulcea nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di infermiere;

Rilevato che la signora Tataru ha conseguito il predetto titolo con il cognome da coniugata Trofin;

Vista la sentenza civile di annullamento di matrimonio n. 155 del Tribunale di Babadag, del 16 febbraio 1998, nella quale si dichiara che la parte attrice Trofin Daniela Florentina riprenderà il cognome portato prima del matrimonio, cioè Tataru;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

Considerato che la conferenza di servizi, prevista dall'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 nella seduta del 7 aprile 2009, ha valutato titoli analoghi a quello in possesso della sig.ra Tataru Daniela Florentina;

Considerato che sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nel predetto art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la nota n. prot. DGRUPS /4/38424 datata 30 giugno 2009 con la quale è stato comunicato alla richiedente che il riconoscimento del titolo sanitario professionale in questione, in analogia alla determinazione della predetta conferenza di servizi, è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento di 4 semestri (24 mesi) pari a 1800 ore da

svolgersi in un polo formativo universitario, oppure, a scelta della richiedente medesima, in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: infermieristica in medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale, anestesiologia), infermieristica clinica in pediatria e chirurgia specialistica, scienze infermieristiche (infermieristica clinica in medicina pediatrica e specialistica, clinica in chirurgia pediatrica generale e specialistica), infermieristica materno infantile, infermieristica clinica in area critica e terapia intensiva pediatrica, infermieristica clinica in salute mentale pediatrica, infermieristica clinica nelle patologie croniche pediatriche;

Acquisita la dichiarazione della signora Tataru Daniela Florentina di voler sostenere la prova attitudinale;

Visto il decreto ministeriale in data 8 ottobre 2009 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale come prevista dall'art. 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2009 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 21 ottobre 2009, da cui si evince che la signora Tataru Daniela Florentina è risultata idonea;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato del titolo III capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical de Pediatrie» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tulcea nell'anno 1992 dalla signora Trofin Daniela Florentina, oggi Tataru, nata a Babadag (Romania) il giorno 20 agosto 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

Art. 2.

La signora Tataru Daniela Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere pediatrico previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13531

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alina Zaharia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 27 marzo 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Alina Zaharia nata a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 20 gennaio 1968, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea stomatologie» rilasciato in data 10 settembre 1992, con il n. 220, dalla Universitatea de Medicina şi Farmacie din Cluj-Napoca - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
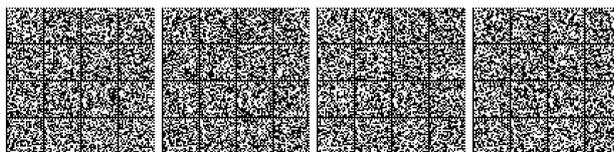
Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea stomatologie» rilasciato dalla Universitatea de Medicina şi Farmacie din Cluj-Napoca - Romania, in data 10 settembre 1992, con il n. 220, alla sig.ra Alina Zaharia, nata a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 20 gennaio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Alina Zaharia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13797

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2009.

Approvazione dello statuto del Consorzio dei vini D.O.C. Ansonica Costa dell'Argentario, Bianco di Pitigliano, Capalbio, Parrina, Sovana, in Manciano, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla D.O.C. dei vini «Sovana» e del vino a D.O.C. «Bianco di Pitigliano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21, concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 27 aprile 2009 dal Consorzio dei vini D.O.C. Ansonica Costa dell'Argentario, Bianco di Pitigliano, Capalbio, Parrina, Sovana, con sede in Manciano (Grosseto), viale Marsala n. 73, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 2 luglio 2009;

Considerato che il citato statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria del Consorzio istante, così come trasmesso con nota del 27 aprile 2009, è risultato conforme alla predetta normativa;

Vista la nota della Camera di commercio di Grosseto n. 10777 del 17 aprile 2009, con la quale si attesta il requisito della rappresentatività del citato Consorzio nell'ambito delle sopra citate denominazioni, nei termini di cui all'art. 3, del citato decreto n. 256/1997, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O.C. dei vini «Sovana» e del vino a D.O.C. «Bianco di Pitigliano», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio dei vini D.O.C. Ansonica Costa dell'Argentario, Bianco di Pitigliano, Capalbio, Parrina, Sovana, con sede in Manciano (Grosseto), viale Marsala n. 73, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 27 aprile 2009.

Art. 2.

1. Il Consorzio dei vini D.O.C. Ansonica Costa dell'Argentario, Bianco di Pitigliano, Capalbio, Parrina, Sovana, è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla D.O.C. dei vini «Sovana» e del vino a D.O.C. «Bianco di Pitigliano», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
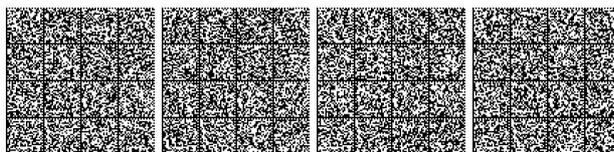
Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio dei vini D.O.C. Ansonica Costa dell'Argentario, Bianco di Pitigliano, Capalbio, Parrina, Sovana, e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

09A13788

DECRETO 5 novembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio unione italiana vini - Asti», autorizzato con decreto 15 dicembre 2006, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2007, con il quale al Laboratorio unione italiana vini - Asti, ubicato in Asti, corso Alessandria n. 192, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 15 ottobre 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 15 dicembre 2006;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio unione italiana vini - Asti, ubicato in Asti, corso Alessandria n. 192 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità fissa	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato III + OIV - Resolution OENO 53/2000
Acidità totale	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato II + OIV - Resolution OENO 52/2000
Acidità volatile	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato IV
Ceneri	OIV - Resolution OENO 58/2000
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato VI
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato V
Tenore zuccherino	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009
Titolo alcolometrico volumico e Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 p.to 4C
Titolo alcolometrico volumico e Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 p.to 4B
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. 491/09/CE allegato I + allegato III
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. 491/09/CE allegato I + allegato III
Sovrapressione	OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Estratto secco totale Estratto ridotto Estratto non riduttore	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 (Circolare MIPAF 12/03/03)
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Solfati	MA-F-AS321-05-SULFAT
Zuccheri riduttori	MA-F-AS311-01-SUCRED pto 4 2009
Zuccheri riduttori e non riduttori mediante riduzione di una soluzione cuproalcalina (Vini e mosti 1÷300g/l, MC-MCR 1÷800g/kg, Bev.spirit. Aceti 1÷500g/l)	MI 004/2008 Rev. 8

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

09A13791

DECRETO 5 novembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio unione italiana vini - Lecce», autorizzato con decreto 15 dicembre 2006, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2007, con il quale al Laboratorio unione italiana vini - Lecce, ubicato in Lecce, via Di Casanello n. 35, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 15 ottobre 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 15 dicembre 2006;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio unione italiana vini - Lecce, ubicato in Lecce, via Di Casanello n. 35 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:
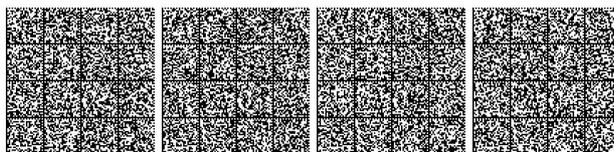
Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-SA321-02-CHLORU 2009
Estratto secco totale, Estratto ridotto e Estratto non riduttore	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 (Circolare MIPAF 12/03/03)
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
pH a 20°C	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Solfati	MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Tenore zuccherino	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Titolo alcolometrico volumico e Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 pto 4B
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. 491/09/CE allegato I + allegato III
Zuccheri riduttori	MA-F-AS311-01-SUCRED p.to 4 2009
Zuccheri riduttori e non riduttori (Vini e mosti 1÷300g/l - MC-MCR1÷800g/kg)	MI 004 Rev. 8 2008

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

09A13792

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 novembre 2009.

Modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore dei processi di aggregazione imprenditoriale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 83-*bis*, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal citato regolamento n. 273/2007, sono destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei

costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonché ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale;

Visto il comma 28, dell'art. 83-*bis*, testè richiamato, che destina agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro, e prevede che le relative modalità di erogazione siano disciplinate con regolamenti governativi;

Visto il comma 29, del ripetuto art. 83-*bis*, in base al quale, agli oneri derivanti dall'attuazione, fra l'altro, del comma 28 dello stesso articolo, si fa fronte con le risorse disponibili sul Fondo di cui all'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finalizzate a favorire, nel limite dell'importo di euro 9.000.000, i processi di aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del citato regolamento, in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 87;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008, ed in particolare l'art. 26, che prevede aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza, purché non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

Visto l'art. 28, comma 1-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, così come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle «Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata prorogata l'attività della Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM, da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero, e le azioni della società stessa sono state cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la Convenzione in data 29 maggio 2009, stipulata fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società RAM, registrata dalla Corte dei conti in data 15 luglio 2009, che prevede, tra l'altro, la possibilità che tale società, quale struttura operativa del Ministero, svolga attività connesse alla realizzazione del sistema integrato di servizi di trasporto;

Ritenuta l'esigenza di avvalersi della Società RAM per la gestione dell'intervento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, mediante la stipula di apposita convenzione;

Decreta:

Art. 1.

Finalità, termini di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto, per operazioni poste in essere dopo la data di entrata in vigore del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, ovvero per operazioni già avviate, ma non concluse, alla data medesima, i seguenti soggetti:

a) raggruppamenti di imprese risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto;

b) piccole e medie imprese risultanti da fusioni o destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto;

c) piccole e medie imprese che aderiscono a raggruppamenti già esistenti;

d) raggruppamenti che, avendo le caratteristiche delle piccole e medie imprese, provvedano a fondersi fra loro.

Sono esclusi dai contributi i raggruppamenti risultanti da fusioni o conferimenti fra imprese appartenenti al medesimo gruppo, società controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche solo in forma indiretta, ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di merci aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti costituiti a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile. Le imprese richiedenti devono comprovare il processo di aggregazione, di cui al comma precedente, mediante idonea certificazione rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura. Ciascuna domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le spese per le quali è richiesto il contributo, risultanti dalle fatture indicate in apposito elenco e riferite alle prestazioni di consulenza, ivi comprese l'assistenza legale e quella notarile, connesse al processo di aggregazione, ed all'avviamento delle nuove strutture aziendali, nonché all'introduzione di sistemi avanzati di gestione aziendale riferiti all'operazione.

3. L'intensità massima del contributo è pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili, ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

4. Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), e devono essere presentate entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.

Art. 2.

Attività istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attività istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).

2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, provvede a valutare gli esiti dell'attività istruttoria compiuta dalla Società RAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, ammette le imprese al beneficio collocandole in apposito elenco, e dandone comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti. Tale comunicazione è dovuta anche in caso di non accoglimento della domanda da parte della Commissione stessa.

3. L'erogazione del contributo avverrà, in ogni caso, nei limiti della capienza del fondo richiamato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2009, pari a 9 milioni di euro. A tal fine, ove, al termine degli adempimenti istruttori, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto.

4. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al comma 2, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovrà essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 2).

Art. 3.

Revoca dai contributi

1. Le imprese che hanno fruito dei contributi di cui al presente decreto, sono obbligate alla loro restituzione, in caso di scioglimento del raggruppamento risultante dal processo di aggregazione, entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi stessi.

Roma, 6 ottobre 2009

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO 1

Modello di domanda da compilare preferibilmente in stampatello, e da recapitare tramite raccomandata A.R. avendo cura di indicare sulla busta il Codice 84, ovvero mediante consegna a mano, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale di attuazione ….

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
di cui al D.P.R. 29 maggio 2009, n. 84
(processi di aggregazione fra imprese di autotrasporto)

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma.

Dati del richiedente

Il sottoscritto ____

nato a ____ (Prov. _______)

in data ____/ ____ / ______ e residente in ______________________________

(Prov. _______) Via ____ n. _______

c.a.p. __________________ Cod. Fisc. □□□□□□□□□□□□□□□□

Dati dell'Impresa

Il dichiarante, come sopra generalizzato, nella qualità di

____

del raggruppamento[1], ____

con sede in ____ (Prov. _______)

Via __________________________________ n. ________ c.a.p. __________________

recapito telefonico ________ / ___________________ Fax. ________ /______________________

e-mail (se disponibile) __________________________________ iscritta all'Albo degli autotrasportatori

di cose per conto di terzi della Provincia di __________________________________

al num. _______________________ dal ____/ ____ / ______ alla data odierna;

partita IVA □□□□□□□□□□□ Cod. Fisc. □□□□□□□□□□□□□□□□

iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________ con num. _________________________

dal ____/ ____ / _____ codice attività _____________________________

Coordinate bancarie dell'impresa

codice ABI □□□□□ codice CAB □□□□□

codice IBAN □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□

---

[1] Indicare se trattasi di:

a. PMI che risultano da fusioni
b. PMI che si associano in raggruppamenti, ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti
c. Raggruppamenti di imprese, già esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 84/2009, che associano piccole e medie imprese che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima;
d. raggruppamenti che abbiano i requisiti delle PMI, che provvedano a fondersi fra loro.

CHIEDE

Che l'impresa di cui sopra venga ammessa alla concessione dei benefici di cui all'articolo 2, del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009; a tal fine

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- che il raggruppamento risulta da fusioni o conferimenti fra imprese non appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate, ai sensi delle vigenti norme;
- che l'impresa e gli imprenditori beneficiari del contributo non sono stati associati in altri raggruppamenti iscritti all'Albo degli autotrasportatori nei due anni precedenti l'entrata in vigore del D.P.R. 84/2009;
- di essere consapevole di quanto previsto dall'art. 3 del decreto…., a norma del quale le imprese, e i raggruppamenti che hanno fruito del beneficio, sono obbligati alla restituzione degli stessi, in caso di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione dei contributi.
- Che le operazioni non sono state poste in essere prima della data di entrata in vigore del regolamento adottato con D.P.R. 29 maggio 2009, n. 84, ovvero che, se pur già avviate, non risultano concluse alla data medesima.
- di aver posto in essere il seguente processo aggregativo, comprovato da idonea documentazione allegata, e di aver sostenuto i seguenti costi concernenti i servizi di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie, ivi compresa l'assistenza legale e notarile, non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale.
-

Progetto aggregativo (indicare i casi che ricorrono)	Costi di consulenza sostenuti
Art., comma 3, lett.a) **Numero delle imprese aggregate____________**	
Art., comma 3, lett.b) **Numero delle imprese aggregate_____________**	
Art., comma 3, lett.c) **Numero delle imprese aggregate______________**	
Art., comma 3, lett.d) **Numero delle imprese aggregate______________**	
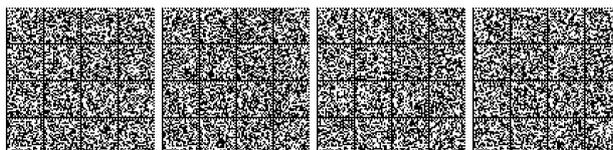
A tal fine, allega:

1. certificazione rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura, da cui risulti la costituzione del raggruppamento;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'importo complessivo della spesa agevolabile risultante dalle fatture i cui estremi dovranno essere specificati in un apposito elenco allegato alla domanda, e concernenti i servizi di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 DPR 445/2000, ai sensi dell'articolo dell'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
4. Dichiarazione sostitutiva attestante il numero dei dipendenti distinto per ogni impresa partecipante al processo aggregativo;
5. ogni altra documentazione idonea a comprovare quanto sopra dichiarato.

SI IMPEGNA

- A comunicare, tempestivamente, alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ogni variazione intervenuta nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto (le conseguenze connesse all'omissione di tale adempimento graveranno unicamente in capo ai soggetti richiedenti) .

firma del legale rappresentante[2]

____

[2] Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

ALLEGATO 2

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre2000, n. 445

Dati del richiedente

Il sottoscritto____ nato a_______________________
il____________ residente in____PR_________
via____n._________c.a.p._____
Codice fiscale___________________________________Partita IVA__________________________
Nella qualità di________________________________dell'impresa__________________________
con sede in_____________________ __via___________________________ n._______ c.a.p._____
recapito telefonico_____________ e-mail____________________________

- al fine di usufruire dell'agevolazione, di cui al D.P.R. 29 maggio 2009, n. 84;
- consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

ai sensi dell'articolo dell'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), che ha modificato l'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e conformemente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, con cui è stata emanata la "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea",

DICHIARA

di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

firma del legale rappresentante [1]

____

[1] Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità

09A13789

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 ottobre 2009.

Riconoscimento, al prof. Raoul Nkassa, di titolo di formazione estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2004, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale (MIUR) del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dal prof. Raoul Nkassa;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto il certificato di laurea specialistica in «filosofia e studi teorico-critici» conseguito in data 28 novembre 2007 presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della certificazione della competenza linguistica, in quanto in possesso di laurea specialistica italiana in «filosofia e studi teorico-critici»;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al già citato decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale 11 marzo 2009, prot. n. 2364, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 9 ottobre 2009, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licencie es Lettres - section: Philosophie» conseguita nell'anno accademico 1994-1995 presso l'Universite «Marine Ngouabi» di Brazaville (Congo) - rilasciata il 7 maggio 1996 con il n. 003861 - PHIL03 95037;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificat D'Aptitude Professionnelle a l'enseignement dans les Lycees - option: Philosophie», conseguito presso l'Universite «Marine Ngouabi» di Brazzaville (Congo) nella prima sessione d'esame dell'anno accademico 1996/97, rilasciato il 29 dicembre 1999 con il n. 002290 - CAPEL 97013,

posseduto dal cittadino congolese Raoul Nkassa, nato a Brazzaville (Repubblica del Congo) il 16 novembre 1968, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nella classe di concorso:

37/A - Filosofia e storia.

2. L'esercizio, in Italia, della professione docente, di cui al presente riconoscimento, è subordinato alle modalità, condizioni, requisiti e limiti imposti dalla normativa vigente.
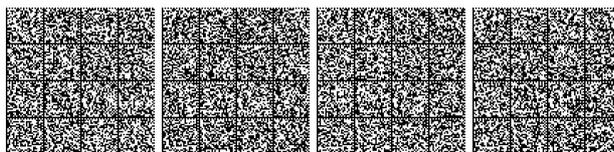
3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A13525

DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, al prof. Massimo Zaccari, ti titolo di formazione estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Massimo Zaccari;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla conoscenza della lingua Italiana, in quanto italiano con formazione conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post-secondario: «Diplom, instrumentalstudium das diplomfach Gitarre» (diploma di chitarra) conseguito presso il «Tiroler Landeskonservatorium» di Innsbruck (Austria) il 5 luglio 2001;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Staatliches Lehrbefähigungszeugnis, instrumental (Gesangs) Pädagogik» conseguito presso il «Tiroler Landeskonservatorium» di Innsbruck (Austria) il 5 luglio 2001,

posseduto dal cittadino italiano Massimo Zaccari nato a Roma il 3 maggio 1966, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A - Educazione musicale istruzione secondaria II grado;

32/A - Musica;

77/A - Strumento musicale - chitarra.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A14172

DECRETO 28 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Serena Stefani, di titolo di formazione estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto

ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Stefani;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla conoscenza della lingua Italiana, in quanto italiana con formazione accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

titolo di istruzione post-secondario: laurea in «Lettere» conseguita presso l'Università degli studi di Firenze il 6 aprile 2001;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid» (diploma di abilitazione pedagogica) rilasciato dal CVO Kisp di Mariakerke (Belgio) il 26 gennaio 2008,

posseduto dalla cittadina italiana Serena Stefani nata a Pitigliano (Grosseto) il 26 febbraio 1973, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

43/A - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado;

50/A - Lettere negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

51/A - Lettere e latino nei licei e istituti magistrali;

61/A - Storia dell'arte.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A14173

DECRETO 29 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Mariann Nyeste, di titolo di formazione estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Mariann Nyeste;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti
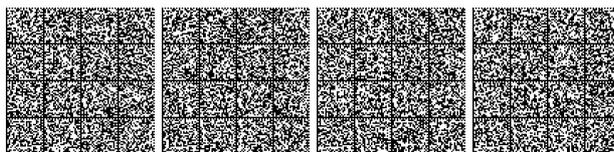
dall'art. 17, del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione;

Vista la laurea specialistica in «Biodiversità e biomonitoraggio degli ecosistemi terrestri» conseguita il 28 marzo 2009, presso l'Università degli studi di Trieste;

Visto l'art. 7, del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della documentazione CELI 5 Doc, relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto è in possesso di laurea specialistica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'ulteriore formazione acquisita in Italia ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Egyetemi Oklevél - Biológussá és angol - magyar szakfordítóvá» T-291/2006 - FI 17198 with «Master Degree» - biologa e traduttrice professionale inglese-ungherese - insegnante di biologia, rilasciato il 29 giugno 2009 dall'Università di Debrecen (Ungheria), posseduto dalla prof.ssa Mariann Nyeste, cittadina ungherese nata a Miskolc (Ungheria) l'8 gennaio 1982, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, per la classe di concorso:

60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A13796

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) ferrovia Circumvesuviana, linea Torre Annunziata- Pompei e interramento stazione di Pompei e completamento raddoppio binario. (CUP C61C06000100003). Finanziamento. (Deliberazione n. 54/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13, oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente: «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la respon-

sabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione;

l'art. 253, comma 27, che, in relazione alla disciplina dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche ed agli insediamenti produttivi, alle lettere *d)* ed *e)* individua le procedure da seguire per interventi che alla data del 10 settembre 2002 abbiano raggiunto determinati stadi procedurali e che, in particolare, alla lettera *e)* stabilisce la possibilità per i soggetti aggiudicatori di optare per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero per la prosecuzione e conclusione delle procedure in corso relativamente ai progetti di infrastrutture che siano già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali o regionali;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto, in particolare, l'art. 18, che demanda a questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord, e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nell'allegato 2, nella parte relativa alla regione Campania, la voce «Sistema di Metropolitana Regionale» (SMR), con adeguamenti e interconnessioni fra reti esistenti;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiael n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle preallocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto degli esiti della ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE) in adempimento delle indicazioni di cui alla delibera 4 luglio 2008, n. 69, ed ha altresì preso atto della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche»», predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che riporta il quadro degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009;

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo

n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 21 luglio 2009, n. 30179, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'intervento denominato «Completamento del raddoppio della tratta Torre Annunziata-Pompei e interramento linea ferroviaria nel territorio di Pompei»;

Vista la nota 23 luglio 2009, n. 30513, con la quale il Ministero sopra citato ha trasmesso la relazione istruttoria relativa all'intervento sopra richiamato, proponendo l'assegnazione di un finanziamento di 58.658.132,13 euro, a valere sulla quota dell'85 per cento delle risorse del Fondo infrastrutture destinate ad interventi del Mezzogiorno;

Vista la nota 31 luglio 2009, n. 32037, con la quale l'amministrazione sopra richiamata ha provveduto a trasmettere il parere dell'Unità tecnica finanza di progetto relativo alla predetta opera;

Considerato che il «Sistema di Metropolitana Regionale» (SMR) è incluso nell'Intesa generale quadro del 18 dicembre 2001 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Campania, con la quale sono state individuate, sul territorio della regione Campania, le opere e le infrastrutture che rivestono il carattere di preminente interesse nazionale;

Considerato che l'intervento «Completamento del raddoppio della tratta Torre Annunziata-Pompei e interramento linea ferroviaria nel territorio di Pompei» – rientrante nel complesso di opere del «Sistema di Metropolitana Regionale» – è incluso nel 1° Atto integrativo alla suindicata Intesa generale quadro, sottoscritto in data 1° agosto 2008, per un importo pari a 253.088.000 euro;

Considerato che, nella seduta del 26 giugno 2009, con delibera n. 51 in corso di sottoposizione al controllo della Corte dei conti, questo Comitato ha definito le disponibilità del Fondo infrastrutture, quantificando le risorse allocabili da questo Comitato medesimo rispettivamente per il Centro-Nord e per il Mezzogiorno e riportando in apposito allegato l'elenco degli interventi da attivare nel triennio con identificazione delle relative fonti di copertura (risorse ex legge obiettivo, Fondo infrastrutture, fondi propri del Gruppo Ferrovie dello Stato, risorse private);

Considerato che, nella seduta del 15 luglio 2009, con delibera n. 52, questo Comitato ha espresso parere favorevole, per la parte concernente il Programma delle infrastrutture strategiche, in ordine alla impostazione programmatica dell'Allegato infrastrutture al documento di Programmazione economico-finanziaria 2010-2013 (DPEF) ed ha approvato limitate modifiche al documento programmatorio licenziato nella citata seduta del 26 giugno 2009;

Considerato che la «Rete Metropolitana Regionale Campana» è inclusa nel documento programmatorio di cui sopra, con previsione di assegnazione di 400 milioni di euro a carico del Fondo infrastrutture e, più specificamente, a carico della quota dell'85 per cento destinata al Mezzogiorno;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri e Sottosegretari presenti;

PRENDE ATTO:

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

l'intervento infrastrutturale prevede il raddoppio della tratta Torre Annunziata-Pompei tra la prg Km 5+260, in prossimità della banchina della fermata soppressa di Pompei Valle, e la prg Km 7+231, in prossimità del cavalcavia Capone nel territorio del comune di Scafati, con l'abbassamento del piano del ferro dell'intera tratta per complessivi 2 km, al fine di eliminare n. 4 passaggi a livello oggi esistenti, con la copertura del nuovo piazzale ferroviario della stazione di Pompei Santuario e l'interramento della stazione stessa;

che con l'Accordo di Programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione Campania del 10 febbraio 2000, sottoscritto in attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997 è stato previsto il trasferimento alla regione Campania delle risorse relative all'effettuazione dell'esercizio ferroviario sulla linea Ferrovia Circumvesuviana, da tempo affidata in concessione alla società Circumvesuviana S.r.l.;

che con concessione di durata trentennale del 23 dicembre 2003, ai sensi del suindicato Accordo di Programma, la regione Campania ha affidato la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale della Ferrovia Circumvesuviana alla società Circumvesuviana S.r.l., specificando che per gestione dell'infrastruttura si deve intendere la costruzione e la manutenzione della stessa, nonché la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli;

che l'art. 10 del disciplinare di concessione, sottoscritto il 15 aprile 2008 tra regione Campania, Ente Autonomo Volturno S.r.l. (società a totale capitale regionale, proprietaria della società Circumvesuviana S.r.l.) e società Circumvesuviana S.r.l., individua, tra gli obblighi del gestore dell'infrastruttura la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei singoli interventi, nonché delle eventuali varianti, la verifica e validazione delle progettazioni, l'ottemperanza alle prescrizioni, raccomandazioni e rilievi eventualmente formulati dalla regione anche in sede di approvazione delle progettazioni preliminari, l'approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva, l'acquisizione di tutti i necessari pareri e la convocazione delle Conferenze dei servizi;

che con convenzione del 23 ottobre 2006 la società Circumvesuviana S.r.l. ha affidato al Consorzio Ferroviario Vesuviano le prestazioni occorrenti per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Circumvesuviana;

che la società Circumvesuviana S.r.l., ai sensi di quanto disposto dall'art. 253, comma 27, lettera *e)* del decreto legislativo n. 163/2006, con nota del 13 luglio 2009 ha dichiarato che la progettazione è stata avviata antecedentemente al 10 settembre 2002 ed è tuttora valida;

sotto l'aspetto attuativo:

che il Soggetto aggiudicatore è individuato nella società Circumvesuviana S.r.l.;

che, secondo il cronoprogramma riportato nella scheda ex delibera n. 63/2003, sono previsti cinquantasette mesi complessivi per le attività espropriative, di costruzione dell'infrastruttura e di attivazione definitiva;

che il profilo della spesa è ripartito nelle seguenti annualità, stimando quale data di consegna dei lavori quella del 1° settembre 2009 ed ultimazione quella del 30 maggio 2014:

annualità 2009: 1.660.165,66 €;

annualità 2010: 21.227.294,56 €;

annualità 2011: 29.327.789,88 €;

annualità 2012: 33.839.757,55 €;

annualità 2013: 27.071.806,04 €;

annualità 2014: 14.867.754,01 €.

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo dell'intervento è pari a 127.994567,70 euro, al netto dell'IVA e delle altre imposte non ammesse, così articolato:

(euro)

Voci	Importi
Lavori (inclusi oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e spese tecniche relative alla progettazione esecutiva)	105.141.558,54
Somme a disposizione	22.853.009,16
TOTALE	127.994.567,70

che risultano disponibili le seguenti risorse, stanziate dalla regione Campania con deliberazione di giunta regionale n. 779 del 30 aprile 2009:

- 23.630.000 euro ai sensi della legge n. 910/1986;

- 45.706.435,57 euro ai sensi dell'Accordo di Programma Stato-regione del 17 dicembre 2002;

che, per il completamento della copertura finanziaria, è richiesta l'assegnazione di 58.658.132,13 euro a valere sul Fondo infrastrutture;

che il piano economico-finanziario evidenzia che l'intervento in esame non genera ricavi che permettano di ripagare i costi di gestione e d'investimento, in quanto si tratta di un'infrastruttura di completamento;

che secondo il parere dell'Unità tecnica finanza di progetto l'intervento in esame, pur non generando ricavi che permettano di ripagare i costi di gestione e d'investimento, presenta ritorni di carattere economico - sociale, con benefici connessi tra l'altro all'eliminazione di quattro passaggi a livello in un territorio fortemente congestionato dal traffico e alla costruzione di un collegamento al di sopra della linea ferrata, necessaria ad assicurare una via di fuga indispensabile in caso di eruzione del Vesuvio.

Delibera:

1. *Assegnazione finanziamento.*

1.1 Per la realizzazione dell'intervento «Completamento del raddoppio della tratta Torre Annunziata-Pompei e interramento linea ferroviaria nel territorio di Pompei» è disposta l'assegnazione di un finanziamento di 58.658.132,13 euro a carico del Fondo infrastrutture e, più specificamente, a carico della quota dell'85 per cento destinata a favore del Mezzogiorno.

1.2 Il finanziamento sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del Fondo infrastrutture.

2. *Disposizioni finali.*

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti inerenti l'intervento in questione.

2.2 Il suddetto Ministero provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.3 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, dovrà essere stipulato apposito protocollo di legalità tra la prefettura competente UTG ed il Soggetto aggiudicatore, mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata: il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

2.4 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'intervento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 261
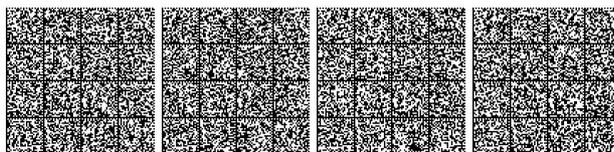
ALLEGATO

LINEE GUIDA DELLO STIPULANDO PROTOCOLLO D'INTESA TRA PREFETTURA E CIRCUMVESUVIANA S.R.L.

Fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, di Circumvesuviana S.r.l., la quale si fa garante – verso gli organi deputati ai controlli antimafia – del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'opera;

necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta dell'esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);

necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre eventuali affidamenti e subaffidamenti a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;

necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che Circumvesuviana S.r.l. definisca le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie, previste dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;

necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;

necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di danaro, «offerta di protezione», ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità giudiziaria;

necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

09A13860

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 2 novembre 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali, di accettazione volture e atti aggiornamento PREGEO, presso l'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 69 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 998 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 4801 del 26 ottobre 2009 dell'Ufficio provinciale di Piacenza, con la quale è stato comunicato che a causa della sciopero nazionale indetto dalle sigle RdB, Cobas ed altri, non sono stati effettuati i servizi catastali di accettazione volture e atti aggiornamento PREGEO nel giorno 23 ottobre 2009;

Accertato che il mancato funzionamento non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 31 (prot. 711) del 28 ottobre 2009 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dei servizi catastali di accettazione volture e atti aggiornamento PREGEO nel giorno 23 ottobre 2009, presso l'Ufficio provinciale di Piacenza;
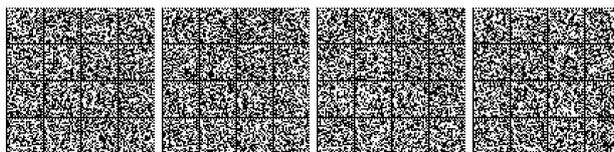
Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali di accettazione volture e atti aggiornamento PREGEO nel giorno 23 ottobre 2009, presso l'Ufficio provinciale di Piacenza a causa dello sciopero nazionale indetto dalle sigle RdB, Cobas ed altri.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 2 novembre 2009

p. *Il direttore regionale:* SCARPINO

09A13790

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 2009.

Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l' art.6;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni;

Vista la delibera del Senato Accademico del 21 luglio 2009 che modifica lo statuto della scuola IaD;

Vista la nota del M.I.U.R, acquisita al protocollo in data 7 ottobre 2009 , con la quale si segnala che non sussistono motivi ostativi all'ulteriore corso del provvedimento;

Decreta:

allo Statuto della Scuola IaD è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis*

Risorse umane

1. Per far fronte ai suoi oneri scientifici, didattici e di servizio, riferiti alle competenze professionali proprie della Distance Education, dell'e-Learning e del Lifelong Learning, conformemente agli standard internazionali, la Scuola IaD è dotata di un organico docente di ruolo. Detto organico si finanzia tramite fondi esterni provenienti da aziende, enti o istituzioni e tramite proventi determinati dalle attività scientifiche, didattiche e di servizio della scuola.

2. Specifiche disposizioni provvederanno a regolamentare, oltre alle procedure di reclutamento, le ipotesi di anticipata interruzione di cofinanziamento o di inadempimento delle aziende, enti o istituzioni finanziatori».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2009

Il rettore: FABIANI

09A13843

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 20 ottobre 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Emilio Fernàndez-Castaño y Dìaz-Caneja console generale di Spagna a Milano.

09A13576

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Uberlandia (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Roberto Ranza, Agente consolare onorario d'Italia in Uberlandia (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale Consolato d'Italia in Belo Horizonte degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia a Belo Horizonte);

d) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

e) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia a Belo Horizonte della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Uberlandia;

g) ricezione e trasmissione Consolato d'Italia a Belo Horizonte della documentazione relativa al rilascio di visti;

h) ricezione e trasmissione materiale Consolato d'Italia a Belo Horizonte delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare onoraria in Uberlandia;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Belo Horizonte competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia a Belo Horizonte;

k) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato d'Italia in Belo Horizonte;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'agenzia consolare onoraria in Uberlandia, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente, e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Belo Horizonte;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2009

Il direttore generale: SANFELICE DI MONTEFORTE

09A13581

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede del Monastero delle Carmelitane di Marcianise, in Marcianise.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 21 ottobre 2009 il Monastero delle Carmelitane di Marcianise, con sede in Marcianise (Caserta) ha assunto la denominazione di Monastero Carmelitane Scalze «Mater Carmeli» e contestualmente trasferito la propria sede da Marcianise (Caserta) a Vitulazio (Caserta).

09A13527

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perchè smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:
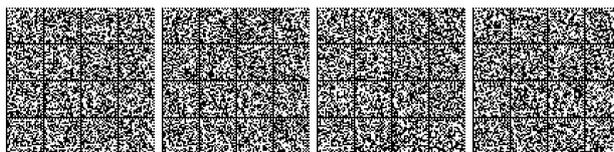
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1800951	000	029
1800958	000	029
1800959	000	029
1840453	000	029
1906129	000	029
1906132	000	029
1918886	000	029
1929502	000	029
1961009	000	029
1967952	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
8486329	000	029
8486330	000	029
8486331	000	029
8621129	000	029
8724766	000	029
8724767	000	029
8775181	000	029
8777014	000	029
8818772	000	029
8818804	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"COLPO VINCENTE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
6366690	000	029
6366691	000	029
6400935	000	029
6409580	000	029
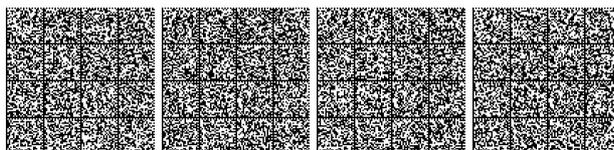
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
“MILIARDARIO”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
449269	000	059
9709926	000	059
9709927	000	059
9709928	000	059
9709930	000	059
9709932	000	059
9709933	000	059
9709934	000	059
516771	000	059
603991	000	059
636512	000	059
747201	000	059
9277341	000	059
9277342	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
“PRENDI TUTTO”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3469071	000	059
3469072	000	059
3581298	000	059
3637130	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
“PORTAFORTUNA”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1026456	000	299
935739	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
“LA FORTUNA GIRA”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1704553	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
“SPIAGGIA D’ORO”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
276151	000	149
225759	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2055202	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "INDIANA JONES"

blocchetto numero	biglietti dal	al
420238	000	099
420240	000	099
420246	000	099
420247	000	099
421359	000	099
421360	000	099
421590	000	099
421769	000	099
421771	000	099
421772	000	099
422444	000	099
422462	000	099
422463	000	099
422779	000	099
422988	000	099
424434	000	099
425275	000	099
433781	000	099
484780	000	099
704595	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5595040	000	299
5645308	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1582754	000	099
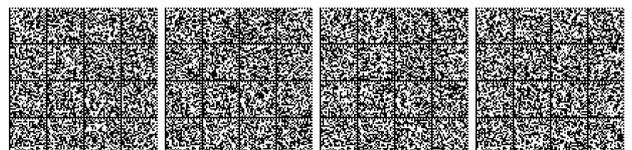
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1373407	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "GRATTA QUIZ"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
104682	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
732190	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "CACCIA AI TESORI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
213408	000	099
261162	000	099

09A14187

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MAGICO NATALE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
376512	000	014
376521	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2205556	000	029
2205558	000	029
2205559	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MEGA MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
9355131	000	029
9355132	000	029
9355133	000	029
9355134	000	029
9355135	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"COLPO VINCENTE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
6678937	000	029
6678938	000	029
6678939	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1873350	000	059
1873351	000	059
1873352	000	059
1873709	000	059
1873710	000	059
1873711	000	059
1873712	000	059
1873713	000	059
1873756	000	059
1874153	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
4103327	000	059
4103328	000	059
4103331	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
2150468	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "CACCIA AI TESORI"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
341092	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
900869	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
1459652	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA FORTUNA GIRA"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
1821987	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
3536229	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
1113119	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
5769876	000	299

09A14188
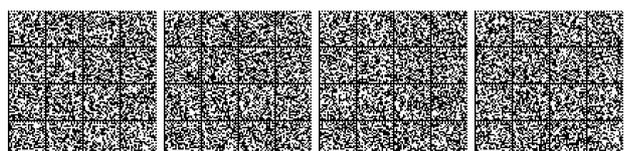
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «Eti Consulting S.r.l.», in Lesmo.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: Eti Consulting S.r.l. - via Manzoni n. 35 - Lesmo (Milano).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 16 ottobre 2009.

09A13795

Comunicato di rettifica relativo al decreto 8 ottobre 2009 di nomina dei commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria «S.p.a. Maflow».

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 8 ottobre 2009 è stato rettificato il dispositivo del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 13 agosto 2009 di nomina dei commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria S.p.a. Maflow, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1990, n. 270, nella parte relativa alla sede della Camera di commercio, ove è scritto: «Camera di commercio di Torino», leggasi: «Camera di commercio di Milano».

09A13864

Comunicato di rettifica relativo al decreto 8 ottobre 2009 di nomina dei commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria «Maflow Polska Spzoo».

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 8 ottobre 2009 è stato rettificato il dispositivo del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 13 agosto 2009 di nomina dei commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria Maflow Polska SPZOO, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1990, n. 270, nella parte relativa alla sede della Camera di commercio, ove è scritto: «Camera di commercio di Torino», leggasi: «Camera di commercio di Milano».

09A13865

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carbocisteina EG»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2404 del 23 ottobre 2009

Medicinale: CARBOCISTEINA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico n. 31 - 20124 - codice fiscale 12432150154.

Variazione A.I.C.: nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

In aggiunta del produttore del principio attivo: «Carbocisteina sale di lisina» già autorizzato (Moehs Iberica SL) si autorizza il produttore: Pharmazell (India) Private Limited, plot n. B5/B6 - Madras Export Processing Zone (MEPZ) - Tambaram Chennai-600-045 - India.

Le specifiche autorizzate per il principio attivo: «Carbocisteina sale di lisina» prodotte presso lo stabilimento Pharmazell (India) Private Limited sono le seguenti:

aspetto: polvere cristallina bianca o biancastra;

titolo: 98.0-101.0% (sulla base anidra);

punto di fusione: 177°÷181°C;

identificazione p.a.:

spettro IR conforme allo standard;

contenuto di cisteina: non più dello 0.5%;

pH (9% in acqua): 6.3÷7.3;

acqua (Karl Fisher): 4÷6%;

rotazione ottica specifica: da -13.2° a -15.2° (sulla base anidra);

metalli pesanti: non più di 10 ppm;

sostanze correlate (HPLC):

L-cistina: non più dello 0.3%;

carbocisteina lattame: non più dello 0.2%;

carbocisteina solfossido: non più dello 0.3%;

max altre impurezze: non più dello 0.05%;

impurezze totali: non più dello 0.5%;

solventi residui (GC-HS): metanolo: non più di 1000 ppm.

Il periodo di re-test della s.a. è di 18 mesi.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 038081016 - «2,7 g granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 038081028 - «2,7 g/10 ml sciroppo» 6 contenitori monodose;

A.I.C. n. 038081030 - «90 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lattulosio EG»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2428 del 27 ottobre 2009

Medicinale: LATTULOSIO EG.

Titolare A.I.C.: EG S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico n. 31 - 20124 Milano - codice fiscale 12432150154.

Variazione A.I.C.:

32.a Modifica dimensione lotti del prod. finito fino a 10 volte la dimensione originale del lotto approvata con la concessione dell'A.I.C.;

7.a Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;

7.b.1 Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio primario di forme farmaceutiche solide, ad es. compresse e capsule;

7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti;

8.b.2 Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti (incluso il controllo dei lotti).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica, presentata in forma di «Umbrella variation» relativa a:

aggiunta dell'officina ABC Farmaceutici SpA sita in Canton Moretti, 29 - S. Bernardo d'Ivrea (Torino) per tutte le fasi di produzione;

modifica del lotto standard industriale del prodotto finito con aggiunta del lotto da 2000 litri da utilizzarsi presso l'officina ABC Farmaceutici,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 033399015 - «66,7% sciroppo» flacone da 180 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Soluvit»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2430 del 27 ottobre 2009

Medicinale: SOLUVIT.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41 - 37063 - codice fiscale 03524050238.

Variazione A.I.C.: produttore principio attivo/intermedio (aggiunta/sostituzione).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un produttore alternativo della sostanza non purificata: «Sodio pantotenato»:

da: produttore sodio pantotenato purificato: Sino-Swed Pharmaceutical Corp. Ltd. (China) purifica il sodio pantotenato che proviene dai seguenti siti produttori dell'intermedio sodio pantotenato crudo:

Xuhang Plant - No 681 Chen Liu Road - Jiading District - Shanghai, China;

ALPS Pharmaceutical Ind. Co. Ltd. - 10-50, 2-chome, Mukaimachi - Furukawa-cho, Yoshiki-gun - Gigu-Pref, 509-4241 - Japan;

a: produttore sodio pantotenato purificato: Sino-Swed Pharmaceutical Corp. Ltd. (China) purifica il sodio pantotenato che proviene dai seguenti siti produttori dell'intermedio sodio pantotenato crudo:

eliminato con pratica N1A/07/1070 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 31 luglio 2007;

ALPS Pharmaceutical Ind. Co. Ltd. - 10-50, 2-chome, Mukaimachi - Furukawa-cho, Yoshiki-gun - Gigu-Pref, 509-4241 - Japan;

Sun Chemical Co., Ltd. - 29-3, Shin-machi, Yashio - Saitama, 340-0807 - Japan,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027984018 - «polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Plasbumin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2439 del 27 ottobre 2009

Medicinale: PLASBUMIN.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Barga - Lucca, Località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55051 - codice fiscale 01779530466.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un sito responsabile del controllo analitico sul prodotto finito ai fini del rilascio del lotto: analisi/ controllo di qualità del prodotto finito: Catalent France Limoges SAS (Catalent Pharma Solutions) - Zone Industrielle Nord - Rue de Dion Bouton, 87000 Limoges, France.

E dei seguenti laboratori a contratto:

test dei pirogeni + test di identità immunoelettroforesi Grabar-Williams: Labor L+S AG Mangelsfeld 4-6 - 97708 Bad Bocklet (Germania);

elettroforesi capillare zonale: Medizinisches Labor Bremen (MLHB) Haferwende 12 - 28357 Bremen (Germania),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028989046 - «20% soluzione per infusione» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 028989059 - «20% soluzione per infusione» flacone 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Estratto determinazione AIC/N/T n. 2500 del 6 novembre 2009

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio, per effetto della fusione per incorporazione, dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Bayer Healthcare AG con sede legale e domicilio in Leverkusen (Germania):

medicinale: ATITEN: confezione A.I.C. n. 005713019 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

medicinale: CLOROCHINA BAYER: confezione A.I.C. n. 008366015 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse;

medicinale: YOMESAN: confezione A.I.C. n. 018725010 - «500 mg compresse» 4 compresse.

Sono ora trasferite alla società Bayer Schering Pharma AG, con sede legale e domicilio in Mullerstrasse, 178 - 13342 Berlino (Germania).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13862

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zilip»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 2501 del 6 novembre 2009

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.A. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese).

Medicinale: ZILIP.

Confezione:

A.I.C. n. 032154015 - «1% crema» tubo 2 g;

A.I.C. n. 032154027 - «1% crema» flacone con erogatore 2 g;

A.I.C. n. 032154039 - «1% crema» tubo 5 g.

È ora trasferita alla società: Novartis Consumer Health S.p.A. (codice fiscale 00687350124) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13863

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Estratto determinazione AIC/N/T n. 2502 del 6 novembre 2009

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società E-Pharma Trento S.p.A. (codice fiscale 01420070227) con sede legale e domicilio fiscale in via Provina n. 2 - 38040 Ravina di Trento (Trento).

Medicinale: BUSCOPAN ANTIACIDO: confezione: A.I.C. n. 039279017 - «75 mg compresse effervescenti» 10 compresse.

Medicinale: RASTENDA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036333021 - «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 036333033 - «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 036333045 - «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

È ora trasferita alla società: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in loc. Prulli n. 103/C - 50066 Reggello (Firenze).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13866

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione n. 8524 del 4 settembre 2009 del responsabile del servizio veterinario e igiene degli alimenti della Direzione generale sanità e politiche sociali della regione Emilia-Romagna, la società «Norda S.p.a.», con sede legale in Milano, via Bartolini n. 9 e stabilimento in località Tarsogno comune di Tornolo (Parma) codice fiscale n. 04848000156, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita l'acqua di sorgente denominata «Imperiale» utilizzando l'acqua prelevata dal pozzo denominato «Imperiale 2».

09A13582

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale n. 371 del 21 ottobre 2009.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.
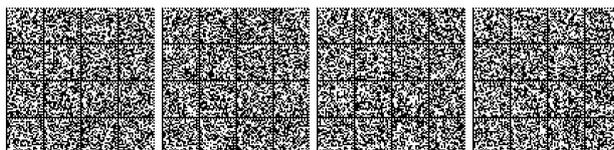
Marchio	Denominazione ditta	Città
2549 AL	LOV DI DORIA E CHIAROTTI S.N.C.	VALENZA
2591 AL	ROVERE RENZO	ALESSANDRIA VALMADONNA
2594 AL	LO GALBO GIOVANNI BATTISTA E C. S.N.C.	VALENZA
2961 AL	TRINCHERI MAURO	ALESSANDRIA VALMADONNA
3275 AL	LAPADULA VITO	VALENZA
3546 AL	ARFINI ALESSANDRO	VALENZA
3574 AL	GLOBO S.R.L.	VALENZA
3579 AL	MADDIS S.R.L.	VALENZA
3840 AL	SFERA DI MARIA CRISTINA DI BARTOLO	VALENZA
3887 AL	EFFEGI DI KHADIJA FOUDAILI	VALENZA
3980 AL	PROBO DI FALCONE GIUSEPPE	VALENZA

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale n. 371 del 21 ottobre 2009.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.
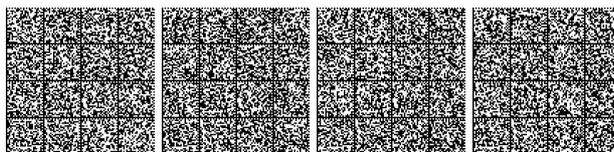
Marchio	**Denominazione Ditta**	**Città**	**Smarriti**
846 AL	PESCE MAURIZIO	VALENZA	7
1097 AL	ODDONE LUIGI DI PIER PAOLO ODDONE	POMARO MONF.TO	1
1541 AL	BARBORO E C. DI MASSA AMEDEA S.N.C.	OVADA	2
1570 AL	MELBA DI ELIANO BARBIERATO S.A.S.	VALENZA	2
1842 AL	POGGIO F.LLI DI POGGIO MAURO E C. S.A.S.	ALESSANDRIA	1
2077 AL	GIACOBBE GABRIELE	VALENZA	1
2698 AL	VANTINI DEL GUARDA S.R.L.	VALENZA	12
2795 AL	CELON ROBERTO	VALENZA	1
2897 AL	DITTA ARTHUR DI GASTALDELLO STEFANO	VALENZA	7
3050 AL	SARRA GIOIELLI DI SARRA GIOVANNI E C. S.N.C.	ALESSANDRIA VALMADONNA	5
3211 AL	BORGONUOVO S.R.L.	S. SALVATORE MONF.TO	2
3489 AL	DOMINO S.R.L.	VALENZA	1
3815 AL	GENERAZIONE ORO S.A.S. DI TROVO' RICCARDO E C.	VALENZA	1
3829 AL	TECNOAUREA S.R.L.	VALENZA	3
3895 AL	DIEMME S.R.L.	VALENZA	1
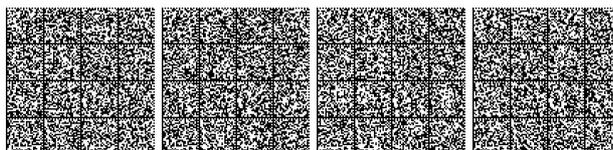
Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

L'impresa L.A. di Liparota Andrea - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3402 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale n. 321 del 21 settembre 2009.

La ditta non ha provveduto a restituire un punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

L'impresa Pellegrino Marco - Tortona, già assegnataria del marchio n. 3870 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale n. 322 del 21 settembre 2009.

La ditta non ha provveduto a restituire due punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

L'impresa Saviolo Gioielli di Saviolo Gianfranco - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3971 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale n. 323 del 21 settembre 2009.

La ditta non aveva punzoni in dotazione.

L'impresa Zini di Davide Zini - Valenza, già assegnataria del marchio di identificazione n. 3665 AL, ha cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale n. 377 del 26 ottobre 2009.

La ditta non ha provveduto a restituire due punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

La ditta Lenti S.R.L. - sede in Valenza, assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 3729 AL, ha presentato denuncia di smarrimento di un punzone recante l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 si rende noto che le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi indicati, hanno presentato denuncia di smarrimento dei punzoni elencati a fianco di ciascuna impresa:

Marchio	Denominazione ditta	Città	Punzoni smarriti
1670 AL	Bosco Giovanni S.r.l.	Valenza	20
2886 AL	Scagliotti Diego e C. S.n.c.	Casale Monferrato	2
3826 AL	I By Iannelli S.r.l.	Valenza	1
2342 AL	Oro Trend S.r.l.	Valenza	9
3919 AL	Milano Piero S.r.l.	S. Salvatore M.to	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

09A13793

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, ha provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; le stesse imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna con la corrispondente determinazione dirigenziale:
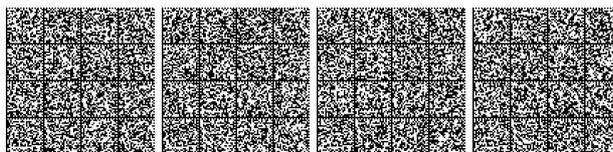
Determinazione Dirigenziale n. 327 Del 08/10/2009			Punzoni deformati	Punzoni smarriti
n. marchio 8 RA	Impresa LA BOTTEGA DELL'ORAFO DI BEDRONICI MASSIMO	Sede CASTELBOLOGNESE (RA)	5	1

Determinazione Dirigenziale n. 242 Del 31/07/2009			Punzoni deformati	Punzoni smarriti
n. marchio 13 RA	Impresa CASADIO SERAFINO	Sede CASTELBOLOGNESE (RA) .	3	/.../..

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna.

09A13844

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca del decreto 27 dicembre 2006 di conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 ottobre 2009 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2006, per la parte relativa al conferimento al sig. Michele Santoro dell'onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2007, pag. 40, rigo n. 34 (elenco Cavalieri nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

09A13579

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto di modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tiocolchicoside Winthrop». (Estratto determinazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 17 novembre 2009).

La data dell'estratto della determinazione indicata in epigrafe, A.I.C. N/V n. 2355 deve essere corretta da *25* ottobre 2009 a *19* ottobre 2009.

09A14181

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-273) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.